

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Benevento - **Decreto dirigenziale n. 50 del 27 maggio 2009 – Comuni di Ponte e Paupisi. Utilizzazione area demaniale dell'ex alveo del fiume Calore. Particelle catastali nn. 378 del foglio di mappa n. 13 del comune di Ponte e 229 del foglio di mappa n. 4 del comune di Paupisi di superficie complessiva di mq. 12.000. Ditta: ANGELONE ANTONIO nato il 22.08.1945. Concessione d'uso ai sensi del r.d. n. 523 del 25.07.1904**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI
BENEVENTO

PREMESSO:

- che ai sensi della legge 59/97, dei DD. Lgs.vi 112/98 e 96/99 e del D.P.C.M. 12/10/2000, le competenze in materia di gestione e tutela del Demanio Idrico sono state trasferite dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- che a seguito di tale trasferimento di competenze la Regione Campania è subentrata all'Agenzia del Demanio dello Stato nella gestione e tutela dei Beni ascritti al Demanio Idrico, assumendoli nello stato di fatto e di diritto nel quale sono pervenuti;
- che con istanza in data 11.09.1999, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 14038 del 11.09.1999, la ditta Angelone Antonio ha chiesto in concessione per uso agricolo, nella qualità di proprietario della particella n. 26 del foglio 13 del comune di Ponte l'area demaniale dell'ex alveo del Fiume Calore posta a fronte della predetta particella n. 26 di mq. 12.000;
- che il Ministero dei Lavori Pubblici –Provveditorato alle OO.PP. per la Campania con nota n. 1520 del 18.04.2000,esprimeva parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del T.U. 25.07.1904 n. 523 per la Concessione ad alcune condizioni;
- che con nota n. 4562 del 06.02.2001 lo stesso Provveditorato alle OO.PP. per la Campania confermava il proprio parere favorevole espresso con la precedente nota n. 1520/2000;

CONSIDERATO:

- che la ditta Angelone Antonio risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti a tutto il 31.12.2009;
- che la concessione è da considerarsi richiesta per la sola coltivazione agricola;
- che l'esercizio dell'attività richiesta non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523, non interferendo sul regolare deflusso delle acque del fiume Calore;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria n. 457834 del 25.05.2009, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a firma del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO:

che l'istanza avanzata dalla ditta Angelone Antonio risulta essere accoglibile, e che si possa concedere in uso l'area demaniale dell'ex alveo del Fiume Calore, costituita dalle Particelle 229 del Foglio 4 del N.C.T. del Comune di Paupisi (BN) e 378 del Foglio 13 del N.C.T. del Comune di Ponte (BN);

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- la L. n. 59 del 15/03/1997;
- il D.Leg.vo n. 112 del 31/03/1998
- il D.Leg.vo n. 96 del 30/03/1999
- l'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la L.R. n. 1 del 18.01.2009;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal geom. Agostino Mucci e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso, nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di concedere in uso alla ditta Angelone Antonio (C.F. NGL NTN 45M22 G386P) l'area demaniale, dell'ex alveo del Fiume Calore, di superficie complessiva pari a mq. **12.000**, identificata catastalmente al Foglio n. 4 Particella 229 del N.C.T. del Comune di Paupisi (BN) e Foglio 13 Particella 378 del N.C.T. del comune di Ponte (BN), precisando che:

1. la presente concessione, avrà la durata di anni **3** (tre) a decorrere dalla data di emissione del presente atto;
2. il Concessionario, qualora interessato dovrà richiederne il rinnovo, almeno **6** (sei) mesi prima della relativa scadenza;
3. la zona di terreno concesso, come individuata dagli elaborati cartografici allegati all'istanza, dovrà essere adibita esclusivamente alla coltivazione per cui è stata richiesta;
4. il terreno viene concesso con espresso divieto di sublocazione;
5. il Concessionario dovrà apporre cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione;
6. il concessionario non potrà eseguire nessuna opera fissa né amovibile o impiantare alberi di qualsiasi specie e tipo;
7. l'area in questione, ricade all'interno della fascia "A" così come definita dal (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno (approvato con DPCM del 21.11.2001) e, pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) delle Norme di Attuazione, nei primi 10 m., misurati a partire dal ciglio della sponda, è fatto divieto di impiantare sia colture erbacee che arboree e di utilizzare antiparassitari, diserbanti e concimi chimici;
8. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904, tenendo presente, che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi 10 m. a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi 4 m. è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
9. non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario;
10. è vietato ogni destinazione del suolo diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alla quota;
11. qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione del suolo in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione;
12. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari ad un'annualità del canone stabilito per l'anno in corso, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli utilizzando il codice di tariffa n. 1519;
13. il Concessionario, pagherà un canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale, entro i primi **60** giorni dell'anno di riferimento, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 12, ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. 1517, e determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a. canone riferito all'anno solare;
 - b. aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c. imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72, articoli 7, 8 e 9);
14. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto;
15. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata

- unilateralmente dal concedente;
16. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F);
 17. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario;
 18. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 19. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse disposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni;
 20. il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
 21. il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese;
 22. questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività;
 23. l'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione;
 - la caratteristica della demanialità possa essere in contrasto con l'attività concessa;
 24. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.

Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, può essere prodotto ricorso presso il TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, corredato dalla relazione istruttoria n. 457834 del 25.05.2009, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Stampa, Documentazione e informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
- ai Comuni di Paupisi e Ponte;
- alla Ditta Angelone Antonio – c/da Piana - Ponte;
- all'Agenzia del Demanio - Napoli.

dott. Vincenzo Sibilio